

Via Leonardo da Vinci snc
070 997013
070 997075
www.comune.villaputzu.ca.it
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it
CF 80003170927
P.IVA 01260890924
C/C P 168092



COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO

**Avviso pubblico per l'ammissione al "REIS - Reddito di inclusione sociale"
Fondo regionale "Agiudu torrau" annualità 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 18 del 02/08/2016, recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – *Agiudu torrau*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29/11/2019, avente ad oggetto "Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18, recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau". Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva";

VISTA la propria Determinazione n. 474 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, denominata "REIS – Reddito di inclusione sociale" - annualità 2019, la quale è alternativa rispetto alla medesima misura attuata a livello nazionale, il "RdC – Reddito di Cittadinanza", di cui al D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Art. 1 - Principi generali

Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Art. 2 - Requisiti d'accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nel territorio della regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi (L.R. n. 18/2016, art. 3, comma 3, come modificato dall'art. 1,

comma 13, lett. a), punto 2, della L.R. n. 32/2016). Per “emigrato di ritorno” si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna in via definitiva.

Per accedere al REIS, inoltre, i nuclei familiari, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (secondo la tabella definita ai fini ISEE).

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 2.1 - Incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RdC) e REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e quello regionale (REIS):

1. il RdC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS.
2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b) l’istante è stato ammesso al RdC.

Art. 2.2 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l’erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare, e in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1.

ISEE euro 0 – 3000

| Numero componenti | Importo annuale |
|--------------------------|------------------------|
| 1 | 3.300 |
| 2 | 4.200 |
| 3 | 5.100 |
| 4 e superiori a 4 | 5.460 |

Priorità 2.

ISEE euro 3001 – 6000

| Numero componenti | Importo annuale |
|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2.700 |
| 2 | 3.600 |
| 3 | 4.500 |
| 4 e superiori a 4 | 4.860 |

Priorità 3.

ISEE euro 6001 – 9360 (esclusi)

| Numero componenti | Importo annuale |
|--------------------------|------------------------|
|--------------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1 | 1.200 |
| 2 | 2.100 |
| 3 | 3.000 |
| 4 e superiori a 4 | 3.900 |

Art. 2.3 - Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 3 - Progetti personalizzati di inclusione attiva

Il REIS consiste in un patto tra la Regione Sardegna e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 4) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

I progetti personalizzati di inclusione attiva possono essere classificati e gestiti secondo tre modulazioni principali, come di seguito riportato:

- 1) progetti personalizzati predisposti in autonomia da parte del Servizio Sociale Comunale, nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri Enti;
- 2) progetti complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, predisposti dall'équipe multidisciplinare istituita presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei, territorialmente competente;
- 3) progetti di sola inclusione lavorativa, per i quali è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, le tipologie di intervento che l'ente può attivare a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono quelle previste all'art. 9, comma 4, della L.R. n.18/2016 e s.m.i. nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di una o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

È responsabilità del cittadino informare tempestivamente il Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 2. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 4 - Progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

In attuazione delle sopra citate Linee guida regionali, sono esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva i seguenti target di beneficiari del REIS:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997 (“Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche”).

Art. 5 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016, i sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena l'immediata revoca del beneficio.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare o tutore o amministratore di sostegno.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

Art. 6 - Criterio di selezione delle domande

Il rispetto delle priorità indicate al paragrafo 2.2 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande.

Art. 7 - Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, dovrà pervenire a mano o tramite raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo Comunale oppure trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it, **a partire dal 07 gennaio 2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2020.**

L'istanza deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- 2) Fotocopia del codice fiscale del dichiarante;
- 3) Fotocopia della certificazione I.S.E.E. 2020 (compresa D.S.U.).

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente avviso.

Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista l'immediata decadenza dai benefici.

Art. 8 - Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito internet istituzionale del Comune di Villaputzu all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it; per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito internet assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il procedimento adottato dall'Ente, è ammesso ricorso entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune. Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione dell'elenco eventualmente rielaborato, che sarà considerato definitivo.

Art. 9 - Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro che:

- 1) rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) presentino domanda incompleta e/o irregolare;
- 3) presentino un ISEE difforme;
- 4) risultino privi dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- 5) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2;
- 6) rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione di cui all'art. 3 o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 10 - Verifiche

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche attraverso la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze e, qualora emergano abusi o false dichiarazioni, di sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 11 - Diritto alla riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 12 – Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente e sulla home del Sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, oltre che nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del medesimo Sito internet, ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Copia del presente avviso pubblico è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni regionali e comunali indicate in premessa. Si intendono inoltre interamente recepiti nell'ambito del presente avviso pubblico anche eventuali chiarimenti forniti dalla RAS a seguito dei quesiti sottoposti dai diversi comuni.

Villaputzu, 20/12/2019

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Roberta Mameli